


ORIGINALE



**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)  
Ufficio di Segreteria del Presidente

Determinazione n°1 del 4 Maggio 2020 - R.G. n°452 del 04.05.2020

**Oggetto:** Modalità di svolgimento delle attività consiliari in videoconferenza.

Il Presidente del Consiglio Comunale

**Vista la** normativa che disciplina la nomina, composizione e competenze del Consiglio comunale;

**Dato atto** che sia lo Statuto comunale sia il Regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale, relativamente al funzionamento dell'organo consiliare nulla prevedono in merito alle sedute a distanza;

**Dato atto** che la partecipazione dei componenti del Consiglio Comunale è stata finora sempre assicurata attraverso la presenza fisica dei singoli componenti nella sala delle adunanze, sita presso il municipio;

**Considerato che:**

- l'essenza del metodo collegiale consiste nella possibilità, per i legittimati, di discutere e votare simultaneamente sulle materie all'ordine del giorno, mentre la compresenza fisica in uno stesso luogo di riunione rappresenta un mero presupposto perché possano darsi discussione e votazione simultanee;
- la detta compresenza fisica, però, è un presupposto non più indispensabile per assicurare il risultato sopra descritto e, più in generale, il pieno rispetto di tutte le forme procedurali stabilite dalla legge per la costituzione, lo svolgimento e la verbalizzazione delle riunioni degli organi collegiali comunali, se si considera il grado di interazione tra persone site in luoghi diversi, contigui o distanti, che l'evoluzione tecnologica dei mezzi di collegamento audio/video oggi può consentire;

**Rilevata** l'opportunità, fortemente accentuata dalle contingenti emergenze sanitarie, di garantire il disimpegno dell'attività del Consiglio Comunale anche attraverso modalità di partecipazione che evitino la necessaria compresenza fisica e assicurino comunque ai singoli componenti del Consiglio la possibilità di partecipazione alle sedute;

**Rilevato** che le moderne tecnologie possono consentire lo svolgimento di sedute collegiali in modalità di videoconferenza;

**Visto** il capo I, sezione III, del D.lgs. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente all'uso delle tecnologie dell'informatizzazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

**Visto** in particolare l'art. 73, del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 che, al primo comma, recita: "Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente."

**Visto** che ad oggi nessuna nota o circolare è pervenuta alla presidenza del Consiglio Comunale, circa un

aggiornamento delle modalità di espletamento dell'attività della massima assise cittadina;

**Vista** la circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle autonomie locali, n. 7 del 18.03.2020, che dichiara l'applicazione alla Regione Siciliana delle disposizioni del predetto D.L. 18/2020 riferite agli enti locali, dando atto che:

- per quanto riguarda le disposizioni a carattere finanziario /contabile è pacifica la loro automatica applicazione nel territorio regionale, in forza del rinvio dinamico operato dall'art. 1, lett. i, della L.R. n. 48/1991;
- per quanto concerne le restanti norme, in considerazione della grave situazione di emergenza nazionale in atto, non si ravvedono motivazioni per escludere l'immediata applicabilità nei confronti degli enti locali siciliani anche per ragioni di uniformità con il restante territorio nazionale;

**Atteso che:**

- il succitato art. 73 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 è la prima ed unica "norma statale" che disciplina specificamente la fattispecie delle sedute di Consiglio e Giunta effettuate in remoto, mediante videoconferenza;
- essa, con la clausola di salvezza espressa "*Consigli e le Giunte comunali che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza*", consolida con disposizione statale ex post la competenza regolamentare degli enti in materia, ma al contempo e per motivi di coerenza sistematica, anche il potere regolamentare ordinario ed a regime sulla stessa fattispecie;
- da quanto precede consegue che in qualunque momento futuro è possibile adottare un regolamento e che tale regolamento è dunque svincolato dalla peculiare conformazione che caratterizza invece la disciplina emergenziale;
- quindi, le situazioni che possono legittimamente verificarsi sono le seguenti:
  1. enti che abbiano già in precedenza regolamentato la materia, che applicano tale disciplina interna di dettaglio, anche a regime (dopo la cessazione dello stato emergenza);
  2. enti che NON abbiano già in precedenza regolamentato la materia e che pertanto:
    - a) possono effettuare direttamente e temporaneamente le sedute in remoto, nel rispetto delle disposizioni, anche di dettaglio, della norma emergenziale, senza necessità di alcuna normativa regolamentare, ma solo con minima disciplina - non regolamentare - attuativa monocratica (Presidente del Consiglio/Sindaco). Tale facoltà viene meno con la cessazione della situazione di emergenza;
    - b) possono disciplinare autonomamente la materia anche a regime con apposito regolamento approvato dall'organo collegiale, sulla base della legittimazione ordinaria seppur confermata da una norma di tipo emergenziale, ma senza i limiti o vincoli di dettaglio previsti dalla stessa norma;

**Ritenuto** pertanto, di dover adottare l'ipotesi di disciplina di cui al punto **2 lett. a)** sopra riportata, per assicurare una decisione veloce, nonché flessibilità e rapidità del Consiglio comunale attraverso il collegamento telematico, si procederà con le modalità decise dalla presidenza del Consiglio;

**Vista** a tal proposito che la circolare del Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Albo Nazionale dei Segretari Comunali e Provinciali ove si precisa:

- che, tenuto conto del recente quadro normativo adottato nella presente fase emergenziale, ed in particolare dell'art. 87, comma 1, del D.L. 18/2020, anche per i segretari comunali e provinciali - fatte salve le attività per le quali, secondo le valutazioni degli enti locali ove prestano servizio, è necessaria la loro presenza in servizio - la modalità ordinaria di assolvimento della prestazione lavorativa è rappresentata dal lavoro agile, da svolgere anche con modalità eccezionali, in modo da assicurare che i compiti siano prioritariamente adempiuti attraverso sistemi telematici;
- che il paradigma legislativo citato impone di favorire modalità flessibili di svolgimento delle funzioni dei Segretari comunali, ivi comprese quelle inerenti alla partecipazione alle riunioni

degli organi di governo dell'ente (giunta e consiglio), in modo da limitare gli spostamenti nell'ambito dei casi previsti ex lege;

- che l'articolo 73 del citato decreto legge n. 18/2020 - con l'obiettivo di semplificare il funzionamento degli organi collegiali e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza - consenta, anche ai comuni che non hanno disciplinato modalità di esecuzione delle sedute di tali organi in videoconferenza, la possibilità di riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati.

Tenuto conto delle linee guida dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali, per lo svolgimento delle sedute delle Giunte e dei Consigli in videoconferenza, quali dettate dalla circolare n. 8 del 24 marzo 2020, integrata dalla circolare n. 10 del 27 marzo 2020, in base alle quali:

- le sedute devono assicurare collegamenti audio-video idonei a garantire la possibilità di accertare l'identità dei partecipanti e la regolarità dello svolgimento delle sedute;
- le sedute del consiglio comunale devono garantire un'adeguata pubblicità, rispettando i principi di carattere generale;
- tutti i componenti devono essere messi nelle condizioni di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, attraverso adeguamenti tecnologici che rendano agevole lo svolgimento delle sedute;
- il Segretario generale, anche non presente nella sede istituzionale, deve verificare quanto accade e quanto viene deliberato nel corso della seduta;
- le proposte deliberative devono essere previamente inviate in via telematica ai consiglieri e agli assessori, in formato non editatale;
- l'obbligo della videoconferenza, diversamente dalla semplice "call", al fine di consentire l'effettivo riconoscimento dei presenti;
- i criteri organizzativi, decisi dal sindaco per la giunta e dal presidente per il consiglio comunale, devono essere notificati a tutti i componenti ed al segretario generale secondo le forme consentite dallo stato d'emergenza.

Visti:

- la L. n. 81/2017;
- il Decreto Legge n. 6/2020;
- il DPCM 1/3/2020;
- il DPCM 4/3/2020;
- il DPCM 8/3/2020;
- il DPCM 9/3/2020;
- il DPCM 11/3/2020;
- il D.L. n. 18 del 17/03/2020;
- la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 3/2017;
- la Circolare dell'Assessorato delle autonomie locali e della funzione pubblica della Regione Siciliana, Dipartimento regionale delle autonomie locali, n. 7 del 18.03.2020;
- le Direttive n. 1 e n. 2 Ministero della P.A.;
- la L.R. n. 48/1991;

Ritenuta la propria competenza in merito ai sensi della vigente normativa nazionale (art. 39 del D.lgs. 267/2000), regionale (art. 20 della L.R. n. 7/1992) e regolamentare dell'Ente (art. 6 del Regolamento del Consiglio Comunale);

#### DETERMINA

1. di approvare, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, le seguenti modalità di funzionamento del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari permanenti in videoconferenza:
  - a) la modalità di svolgimento in videoconferenza delle sedute del Consiglio comunale e delle

- commissioni Consiliari rientra nelle prerogative del Presidente del Consiglio comunale;
- b) il Presidente del Consiglio qualora lo ritenesse opportuno deve essere supportato dal suo ufficio di presidenza collegato in video conferenza insieme agli altri attori del Consiglio comunale;
  - c) la seduta può prevedere la presenza del Presidente e dell'ufficio di Presidenza presso la sede comunale e in collegamento mediante videoconferenza con gli altri partecipanti, come può pure avvenire totalmente in videoconferenza: ciò viene indicato nell'avviso o invito di convocazione del Consiglio comunale;
  - d) la seduta in videoconferenza può quindi svolgersi con il collegamento in videoconferenza da sedi diverse dal Comune in forma telematica di alcuni o di tutti i suoi partecipanti, compreso il Segretario comunale o il suo vicario e l'ufficio di presidenza. Anche se tutti i suoi partecipanti siano presenti in remoto, la seduta formalmente s'intende comunque svolta presso la sede comunale;
  - e) la seduta dovrà comunque essere svolta in modalità sincrona, con la possibilità, di tutti i partecipanti di intervenire da luoghi diversi dalla sede istituzionale del Comune in modo simultaneo e in tempo reale, utilizzando: programmi reperibili sul mercato, in via prioritaria liberi e senza oneri aggiuntivi per l'Amministrazione, e dispositivi messi a disposizione dall'Amministrazione o anche nella disponibilità privata degli interessati (p.c., telefoni cellulari, ecc..., che siano idonei a garantire l'identificazione visiva e in audio dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi (quindi dotati di webcam e microfono);
  - f) la regolarità della seduta in videoconferenza è verificata dal Segretario comunale o suo sostituto che, ai sensi dell'art. 97, comma 4, lettera a) del D.lgs. n. 267/2000, partecipa alla seduta e deve attestare la presenza dei consiglieri partecipanti in via telematica verificando, al momento dell'appello nominale (sia all'apertura della seduta, sia alla ripresa dopo eventuali sospensioni/interruzioni) i consiglieri effettivamente collegati in audio-video alla videoconferenza. Con l'appello nominale il Segretario comunale o suo sostituto, verificherà pertanto i consiglieri partecipanti alla seduta in audio-video in collegamento simultaneo, constatando l'esistenza dei *quorum* previsti dalle norme vigenti e dandone comunicazione al Presidente che dichiarerà regolarmente aperta la seduta;
  - g) ai fini della validità della seduta è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Presidente e al Segretario comunale, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare sempre l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione secondo il regolamento vigente e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, e consenta altresì a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità sincrona;
  - h) le modalità di Convocazione della seduta rimangono quelle attualmente usate secondo il Regolamento vigente. Qualora lo stato d'emergenza non permettesse tali modalità, sarà cura del Presidente rendere note le nuove modalità ai consiglieri ed alla giunta;
  - i) prima dell'inizio della seduta in videoconferenza, saranno fornite dai collaboratori dell'ufficio di presidenza o dal Presidente stesso ad ogni componente accreditato a partecipare sia esso Consigliere, Amministratore o altro soggetto invitato a partecipare alla seduta, le credenziali o le modalità di accesso al programma utilizzato per la videoconferenza;
  - j) per le sedute del Consiglio comunale la pubblicità della seduta sarà garantita mediante la registrazione dell'adunanza tramite appositi strumenti forniti dalle piattaforme utilizzate per il collegamento, in modo da assicurarne la visione da parte dei cittadini;
  - k) la pubblicità delle sedute del Consiglio comunale può essere sospesa, consentendo la sola partecipazione in videoconferenza dei suoi componenti, compreso il Segretario comunale o suo sostituto e i propri collaboratori, qualora il Presidente ritenga che sussistano gli estremi per lo svolgimento della seduta in forma segreta come previsto da regolamento comunale.
  - l) poiché le votazioni a scrutinio segreto non sono compatibili con la partecipazione in videoconferenza, laddove per la votazione di un punto sia previsto un voto segreto - ove non

- si possa disporre il rinvio della votazione ad altra seduta - non si procederà alla votazione a scrutinio segreto, ma a votazione palese;
- m) le proposte deliberative saranno previamente inviate in via telematica ai consiglieri in formato non editabile secondo le modalità regolamentari fino ad oggi seguite;
  - n) la presentazione di documenti in aula è sostituita dal deposito mediante invio degli stessi all'ufficio di presidenza tramite pec, fornendo i testi prima dell'apertura dei lavori del Consiglio comunale (almeno 12 ore prima dell'ora del collegamento per consentire l'invio a tutti i componenti del Consiglio comunale);
  - o) il dibattito sugli argomenti posti all'ordine del giorno viene verbalizzato dal Segretario o dallo staff dell'ufficio di presidenza così come avviene per le sedute ordinarie ovviamente coadiuvati dal sistema di registrazione della seduta.
  - p) la documentazione degli argomenti posti all'o.d.g. delle sedute viene trasmessa ai Consiglieri nei termini previsti dal Regolamento comunale vigente per il deposito degli atti mediante l'invio all'indirizzo eletto dal Consigliere comunale;
  - q) le modalità di intervento e di dibattito sono definite al momento della seduta dal Presidente in base al regolamento vigente, esponendo ai presenti che sono collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e l'illustrazione degli interventi. A chiusura del dibattito il Presidente invita il Segretario a passare alla votazione dell'atto da parte dei consiglieri presenti e collegati tramite videoconferenza, per appello nominale constatato dal Segretario e con voto palese mediante affermazione vocale - audio e video. A votazione avvenuta e validata dal Segretario il Presidente ne dichiara l'esito;
  - r) la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario comunale ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di videoconferenza, ovvero con la partecipazione di componenti in videoconferenza. S'intende chiusa con la dichiarazione del Presidente dell'ora di chiusura;
  - s) in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Presidente sospende temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario comunale, o del suo sostituto, secondo le modalità sopra indicate e comunque previste dal regolamento comunale vigente;
  - t) alla seduta in videoconferenza sono invitati a partecipare il Sindaco e gli Assessori comunali anche quando l'ordine del giorno non prevede un loro intervento;
  - u) Per lo svolgimento delle commissioni Consiliari permanenti, ove le materie da trattare rendano possibile lo svolgimento in video conferenza, i criteri restano gli stessi e sarà cura del Presidente di commissione assicurare lo svolgimento della stessa secondo le disposizioni e i criteri sopra enunciati e previsti dal regolamento del Consiglio Comunale e dal regolamento delle Commissioni Consiliari.
  - v) Con gli stessi criteri, il Presidente del Consiglio convocherà la conferenza dei Capi Gruppo;
  - w) qualora, cessi l'attuale emergenza COVID-19 e ricorrano le condizioni previste dalle normative vigenti, le sedute torneranno a svolgersi presso la sede comunale nell'Aula Consiliare;
  - x) di disporre la comunicazione del presente provvedimento a tutti i Consiglieri Comunali, al Sindaco, agli Assessori comunali, al Segretario Generale, alle P.O. - Responsabili di Settore e al Collegio dei Revisori, nonché alla Locale Stazione dei Carabinieri;
  - y) di disporre la pubblicazione dello stesso all'Albo pretorio dell'Ente, a termini di legge.

Il Presidente del Consiglio Comunale

